DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

che modifica la decisione 98/653/CE recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo

[notificata con il numero C(1999) 2487]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/517/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili ali scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

(1) considerando che la decisione 98/653/CE della Commissione, del 18 novembre 1998, recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo [4], vieta la spedizione dal Portogallo delle farine di carne, delle farine di ossa e delle farine di carne e di ossa di mammiferi, nonché dei mangimi e fertilizzanti contenenti tali farine; che la decisione 97/735/CE della Commissione, del 21 ottobre 1997, relativa a talune misure di protezione per quanto concerne gli scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi [5], precisa le condizioni per l'invio in altri Stati membri di rifiuti animali trasformati ai fini dell'incenerimento o dell'utilizzazione come combustibile; che tuttavia, a norma della decisione 98/653/CE, tale possibilità non è applicabile nel caso del Portogallo;

(2) considerando che il Portogallo, come notificato alla Commissione il 12 ottobre 1998, ha adottato misure che prevedono tra l'altro la distruzione di alcuni materiali a rischio, il divieto di incorporare farina di carne e di ossa nei mangimi, nonché il ritiro e la distruzione di tutte le scorte di farina di carne e di ossa e di mangimi contenenti farina di carne e di ossa; che tali misure sono considerate adeguate a ridurre il rischio di esporre l'uomo o gli animali, direttamente o indirettamente, all'agente della BSE;

(3) considerando che il Portogallo ha informato la Commissione di non disporre, sul proprio territorio, di sufficienti capacità per l'incenerimento della farina di carne e di ossa, dei mangimi contenenti farina di carne e di ossa e dei materiali specifici a rischio trasformati; che il Portogallo ha proposto alla Commissione di autorizzare l'invio di tale materiale in altri Stati membri per incenerimento; che la diminuzione del quantitativo di detti prodotti immagazzinati in Portogallo ridurrebbe ulteriormente il rischio di esporre l'uomo o gli animali, direttamente o indirettamente, all'agente della BSE; che il Portogallo dovrebbe essere pertanto autorizzato a spedire i prodotti di cui trattasi dal proprio territorio verso altri Stati membri, per l'incenerimento; che è necessario prevedere adeguate garanzie in materia di controlli nel luogo di destinazione;

(4) considerando che il divieto di spedire prodotti di origine bovina dal Portogallo doveva applicarsi soltanto fino al 1º agosto 1999 ed era subordinato alla condizione che una valutazione dei rischi condotta sulla base dei risultati di una missione dell'Ufficio alimentare e veterinario, che tenesse conto dell'evoluzione della malattia, dimostrasse che adeguate misure erano state adottate con riguardo agli eventuali rischi e che le pertinenti misure comunitarie e nazionali venivano applicate e fatte efficacemente rispettare;

(5) considerando che durante la sessione plenaria del comitato dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) del 17-21 maggio 1999 è stata adottata una proposta della Commissione del codice zoosanitario internazionale dell'UIE riguardante i criteri di determinazione della situazione di un paese o zona in ordine alla BSE; che, secondo tali criteri, un paese o una zona saranno classificati come caratterizzati da un elevato tasso di incidenza della BSE se quest'ultimo, calcolato rispetto agli

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[3] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
[4] GU L 311 del 20.11.1998, pag. 23.
[5] GU L 294 del 28.10.1997, pag. 7.

ultimi dodici mesi, è risultato pari o superiore a cento casi per milione di capi bovini di età superiore a ventiquattro mesi presente in tale paese o zona; che l'attuale tasso di incidenza della BSE in Portogallo, calcolato rispetto agli ultimi dodici mesi e per milione di capi bovini di età superiore a ventiquattro mesi, è pari a 211; che il Portogallo dev'essere pertanto classificato come caratterizzato da una forte incidenza della BSE; che l'articolo 3.2.13.9 di tale Codice raccomanda le condizioni da applicare all'importazione di carni disossate e di prodotti a base di carne ottenuti da bovini di un paese o di una zona con una forte incidenza della BSE; che il Portogallo non è in grado di fornire assicurazioni circa l'osservanza di tali condizioni;

(6) considerando che l'Ufficio alimentare e veterinario ha effettuato in Portogallo, dal 22 febbraio al 3 marzo 1999 e dal 19 al 23 aprile 1999, una serie di missioni relative a vari aspetti del problema BSE; che tali missioni hanno permesso di valutare il livello di applicazione e l'efficacia delle misure di protezione nei confronti della BSE; che le medesime missioni hanno condotto alla conclusione che sono stati registrati considerevoli progressi nell'applicazione delle misure di gestione del rischio in un breve periodo, sebbene non tutte tali misure siano state adeguatamente attuate;

(7) considerando che, date le circostanze, è opportuno mantenere il divieto di spedizione dei prodotti di origine bovina;

(8) considerando che la direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica [1], in particolare l'articolo 10, reca norme per la comunicazione alla Commissione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di informazioni circa operazioni contrarie o che sembrano contrarie alla decisione 98/653/CE e che rivestono particolare interesse a livello comunitario;

(9) considerando che la direttiva 89/662/CEE impone agli Stati membri di destinazione di adottare opportune misure in caso di irregolarità; che devono essere applicati protocolli per tali misure negli Stati membri di destinazione;

(10) considerando che è opportuno modificare di conseguenza la decisione 98/653/CE;

(11) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario per permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/653/CE è così modificata:

1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. In deroga all'articolo 2, il Portogallo può autorizzare la spedizione dal suo territorio:

a) di alimenti destinati a carnivori domestici contenenti materiali di cui all'articolo 2, lettera b), verso altri Stati membri o paesi terzi, purché detti materiali non siano originari del Portogallo e vengano rispettate le condizioni di cui agli articoli 8 e 9;

b) di materiali di cui all'articolo 2, lettere b) e c), verso altri Stati membri, affinché vi siano inceneriti, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I.

2. La deroga di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica soltanto se lo Stato membro di destinazione ha autorizzato l'invio del materiale di cui allo stesso paragrafo.

3. Gli Stati membri di destinazione comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli impianti di incenerimento autorizzati a ricevere il materiale di cui al paragrafo 1, lettera b).

4. Gli Stati membri di destinazione provvedono affinché il materiale di cui al paragrafo 1, lettera b), sia incenerito conformemente all'allegato I.

5. Gli Stati membri di destinazione tengono un'adeguata contabilità che dimostri il rispetto del presente articolo.

6. La Commissione, dopo aver accertato con una missione comunitaria sul posto l'applicazione, se del caso, delle disposizioni di cui al presente articolo e dopo aver informato gli Stati membri, fissa la data in cui può iniziare la spedizione del materiale di cui al paragrafo 1, lettera b).»

2) All'articolo 4 la data «1º agosto 1999» è sostituita da «1º febbraio 2000».

3) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), le parole «allegato» sono sostituite da «all'allegato II».

4) L'attuale allegato alla decisione 98/653/CE diventa «allegato II» ed è inserito l'allegato I che figura nell'allegato alla presente decisione.

[1] GU L 351 del 2.2.1989, pag. 34.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

A. **Condizioni per la spedizione di farina di carne, farina di ossa e farina di carne e di ossa di mammiferi, nonché di mangimi e fertilizzanti contenenti tali farine, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)**

1. Il materiale di cui trattasi dev'essere accompagnato da un certificato ufficiale conforme a quello riprodotto nella parte B del presente allegato.

2. La dicitura "Non destinato all'alimentazione animale — Esclusivamente da incenerimento" dev'essere riportata sui contenitori nelle lingue degli Stati membri d'origine, di destinazione e di transito e, se il materiale è inserito in sacchi collocati in un contenitore esterno, dev'essere riportata sui sacchi stessi.

3. Il materiale dev'essere trasportato in contenitori ufficialmente sigillati e coperti, in modo che siano evitate perdite, e inviato direttamente all'impianto di incenerimento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

4. Il Portogallo deve informare, mediante il sistema ANIMO, le autorità competenti del luogo di destinazione e di tutti gli Stati membri di transito di ciascuna spedizione servendosi dei codici di cui al titolo I, capitolo I.3, punto 12 e al titolo III, punto D4(01) della decisione 93/70/CEE della Commissione [1]. Il messaggio ANIMO deve contenere la dicitura "Non destinato all'alimentazione animale — Esclusivamente per incenerimento".

5. Lo Stato membro di destinazione deve comunicare all'autorità competente del luogo di origine l'arrivo della spedizione, trasmettendole per fax o con altro mezzo copia del certificato ufficiale di cui al punto 1, firmato dall'autorità competente del luogo di destinazione.

6. Lo Stato membro di destinazione è tenuto ad applicare protocolli particolareggiati per:

 a) i controlli all'arrivo, all'immagazzinamento e alla movimentazione di ciascuna spedizione, in particolare per quanto riguarda l'apertura dei sigilli dei contenitori e la verifica del peso;

 b) i controlli dei certificati e dei messaggi ANIMO;

 c) i messaggi di cui al punto 5;

 d) i controlli relativi alla pulitura dei contenitori;

 e) i controlli relativi all'incenerimento del materiale;

 f) i registri dell'impianto di incenerimento;

 g) i provvedimenti in caso di irregolarità.

[1] GU L 25 del 2.2.1993, pag. 34.

B. **CERTIFICATO UFFICIALE**

per la spedizione di farina di carne, farina di ossa e farina di carne e di ossa di mammiferi, nonché di mangimi e fertilizzanti contenenti tali farine, destinati all'incenerimento

Stato membro di destinazione:

Numero di riferimento del certificato ufficiale:

Stato membro di origine:

Ministero responsabile:

Servizio di certificazione:

I. **Identificazione della partita**

Natura dell'imballaggio:

Numero di colli: (1)

Peso netto:

II. **Origine della partita**

Indirizzo dell'impianto:

III. **Destinazione della partita**

I rifiuti di mammiferi sono spediti

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con i seguenti mezzi di trasporto:

Tipo:

Targa del veicolo o nome della nave:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

ATTESTATO

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il prodotto summenzionato contiene farina di carne, farina di ossa e farina di carne e di ossa di mammiferi, oppure mangimi o fertilizzanti contenenti tali farine che possono essere destinati esclusivamente all'incenerimento.

Il materiale non contiene materiale ottenuto da bovini nei quali fosse sospettata o confermata la BSE, né da altri bovini abbattuti nel quadro di una misura di eradicazione della BSE a norma della decisione 96/381/CE della Commissione.

Fatto a, il
(luogo) (data)

Timbro (2)

.....
(firma del funzionario) (2)

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) Salvo se il carico è alla rinfusa.
(2) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del resto stampato.»